



**Nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice GALLONE*

**TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 9 maggio 2012

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (n. 2805)

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2011, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

*(V. Stampati Camera nn. 2519, 3184, 3247, 3516, 4007 e 4054)*

**d'iniziativa dei deputati MUSSOLINI e CARLUCCI (2519); BINDI, FERRANTI, AMICI e MIOTTO (3184); PALOMBA e BORGHESI (3247); CAPANO e FERRANTI (3516); BINETTI, RAO e RIA (4007); BRUGGER e ZELLER (4054);**

*e del disegno di legge*

*(V. Stampato Camera n. 3915)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
di concerto con il Ministro dell'interno  
con il Ministro della giustizia  
con il Ministro per le pari opportunità  
e con il Ministro della gioventù**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 luglio 2011*

CON ANNESSI I TESTI DEI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali (n. 128)

**d'iniziativa dei senatori PORETTI, DELLA SETA, MARINARO, CHIAROMONTE, PETERLINI, PARDI, PERDUCA e FERRANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali (n. 2051)

**d'iniziativa dei senatori ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, BIONDELLI, GRANAIOLA, DE LUCA, INCOSTANTE, BUBBICO, PINOTTI, NEGRI e SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2010

Modifiche al codice civile in materia di filiazione (n. 2122)

**d'iniziativa dei senatori MAGISTRELLI, Mauro Maria MARINO e MAZZUCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2010

Nuove norme in materia di filiazione (n. 2836)

**d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2011

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2805*

E DELLE

## **PETIZIONI**

**del signor Rocchi Alessandro (n. 1053)**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2010**

e

**della signora Occhiodoro Rosanna (n. 1255)**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2010**

**INDICE**

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 5
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 6

## Disegni di legge:

- n. 2805, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione ..... » 7
- n. 128 d'iniziativa della senatrice Poretti e di altri senatori ..... » 21
- n. 2051 d'iniziativa della senatrice Armato e di altri senatori ..... » 22
- n. 2122 d'iniziativa della senatrice Magistrelli e di altri senatori ..... » 23
- n. 2836 d'iniziativa della senatrice Thaler Ausserhofer. » 34

## Petizioni:

- n. 1053 del signor Alessandro Rocchi ..... » 35
- n. 1255 della signora Rosanna Occhiodoro ..... » 36

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

27 marzo 2012

La Commissione, esaminati il disegno di legge n. 2805 e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

19 aprile 2012

La Commissione, esaminati il disegno di legge n. 2805 ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di filiazione)*

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – (*Parentela*). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

*b)* al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

*c)* al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

*d)* il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ri-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di filiazione)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-*bis* e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;

*e)* al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

3. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:**

**«Art. 251. - (Autorizzazione al riconoscimento) - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.**

**Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».**

**4. Identico.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**4. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre».**

5. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

6. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (*Stato giuridico della filiazione*). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

7. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 315-bis. - (*Diritti e doveri del figlio*). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

**5. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:**

«Art. 276. - (*Legittimazione passiva*) - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

**Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».**

*6. Identico.*

*7. Identico.*

**8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:**

«Art. 315-bis. - (*Diritti e doveri del figlio*). - *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

8. Nel titolo XIII del libro I del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:

«Art. 448-bis. - (*Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli*). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

9. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.

10. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».

Art. 2.

(*Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli arti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Art. 2.

(*Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione*)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

coli 315 e 315-*bis* del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

*d)* estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali **con identità di legittimati attivi, di termini e di rito;**

*e)* modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

*f)* modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

*g)* modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

***h)* specificazione che, in mancanza di eredi del presunto genitore, l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità sia proponibile nei confronti dei loro eredi, secondo quanto previsto dal-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*d)* estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

*e)* *identica;*

*f)* *identica;*

*g)* *identica;*

*soppressa*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**l'articolo 247, ultimo comma, del codice civile, e che la titolarità dell'azione sia estesa anche agli ascendenti;**

*i)* unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

*l)* disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

*m)* adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio;

*n)* adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

*o)* specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*h)* *identica;*

*i)* *identica;*

*l)* adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, **prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;**

*m)* *identica;*

*n)* *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

*p)* previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

*q)* previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*o)* *identica*;

*p)* *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

#### Art. 3.

*(Modifica al codice di procedura civile in materia di procedimenti di affidamento dei figli di genitori non coniugati)*

1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO I-bis.

#### DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Art. 711-bis. - (*Competenza*). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

Art. 711-ter. - (*Forma della domanda*). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.

Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

#### Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile)*

1. **L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:**

«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.

Art. 711-*quater*. - (*Comparizione personale delle parti*). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-*quinquies*. - (*Tentativo di conciliazione*). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-*ter* deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.

Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli.

Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-*sexies*. - (*Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore*). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155 e 155-*sexies* del codice civile.

Art. 711-*septies*. - (*Provvedimenti temporanei e urgenti*). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole; ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-*octies*. - (*Istruttoria*). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.

Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile.

All'assunzione dei mezzi di prova è delegato un componente togato del collegio, anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-*novies*. - (*Ascolto del minore*). - All'ascolto del minore dodicenne o infracodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.

All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti perso-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza.

Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se essa sia videoregistrata.

Art. 711-*decies*. - (*Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria*). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e a quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.

Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-*undecies*. - (*Garanzie*). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.

Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-*duodecies*. - (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affida-*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. – (*Reclamo e ricorso per cassazione*). – La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. – (*Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati*). – I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710».

Art. 4.

(*Disposizione transitoria*)

1. Le disposizioni del capo I-bis del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni **di cui all'articolo 3** si applicano ai **giudizi** instaurati **a decorrere dalla** data di entrata in vigore della presente legge.

**2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile, nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

*(Modifiche alle norme regolamentari  
in materia di stato civile)*

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Nome*). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Modifiche alle norme regolamentari  
in materia di stato civile)*

*Identico*

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico*

**DISEGNO DI LEGGE N. 128**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PORETTI ED ALTRI

## Art. 1.

1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 565. - (*Categorie di successibili*). - Nella successione legittima, l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

## Art. 2.

1. Gli articoli 578, 579 e 580 del codice civile sono abrogati.

## Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 537, il terzo comma dell'articolo 542 ed il secondo

comma dell'articolo 566 del codice civile sono abrogati.

## Art. 4.

1. L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 573. - (*Successione dei figli naturali*). - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stata accolta azione ex articolo 279 del codice civile».

## Art. 5.

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2051**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ARMATO ED ALTRI

## Art. 1.

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».

## Art. 2.

1. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 253. - (*Inammissibilità del riconoscimento*). - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

## Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e ai suoi parenti legittimi e naturali».

## Art. 4.

1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 565. - (*Categorie dei successibili*). - Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

## Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 537, il terzo comma dell'articolo 542, il secondo comma dell'articolo 566 e gli articoli 578 e 579 del codice civile sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2122**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAGISTRELLI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 74 del codice civile)*

1. All'articolo 74 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La parentela sussiste, altresì, anche in relazione alla persona nata fuori del matrimonio».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 87 del codice civile)*

1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 1) del primo comma le parole: «, legittimi o naturali» sono soppresse;

*b)* il terzo comma è abrogato;

*c)* il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5 e se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo».

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 128 del codice civile)*

1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli»;

*b)* il terzo, il quarto e il quinto comma sono abrogati.

## Art. 4.

*(Modifiche alle rubriche del titolo VII del libro primo del codice civile)*

1. La rubrica del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della filiazione e dell'accertamento dello stato di figlio»;

2. Al capo I del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Della presunzione di paternità»;

*b)* le parole: «Sezione I – Dello stato di figlio legittimo» sono soppresse;

*c)* le parole: «Sezione II – Delle prove della filiazione legittima» sono sostituite dalle seguenti: «Capo II – Delle prove della filiazione»;

*d)* le parole: «Sezione III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

*e)* le parole: «Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione» sono soppresse;

*f)* le parole: «Sezione I – Della filiazione naturale. – §. 1. – Del riconoscimento dei figli naturali» sono sostituite dalle seguenti: «Capo IV – Del riconoscimento»;

*g)* le parole: «§. 2. – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Capo V – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità».

## Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 231 del codice civile)*

1. L'articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 231. - *(Paternità del marito)*. - Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio».

## Art. 6.

*(Modifica all'articolo 232 del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio».

## Art. 7.

*(Abrogazione dell'articolo 233 del codice civile)*

1. L'articolo 233 del codice civile è abrogato.

## Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 234 del codice civile)*

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 234 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«I coniugi e i loro eredi possono analogamente provare il concepimento da parte dei coniugi stessi quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dall'omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vi-

vere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel primo comma.

Anche il figlio è ammesso a provare di essere stato concepito durante il matrimonio».

## Art. 9.

*(Abrogazione dell'articolo 235 del codice civile)*

1. L'articolo 235 del codice civile è abrogato.

## Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 236 del codice civile)*

1. All'articolo 236 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: «legittima» è soppressa;
- b) al secondo comma, la parola: «legittimo» è soppressa.

## Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 237 del codice civile)*

1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

«In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

- 1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;
- 2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- 3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- 4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».



## Art. 12.

*(Abrogazione dell'articolo 238 del codice civile)*

1. L'articolo 238 del codice civile è abrogato.

## Art. 13.

*(Modifica dell'articolo 239 del codice civile)*

1. L'articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 239. - *(Supposizione di parto o sostituzione di neonato)*. - Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato o di altri fatti di alterazione dello stato, ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso.

Parimenti si può contestare lo stato di figlio dando, anche a mezzo di testimoni, la prova della supposizione o della sostituzione di cui al primo comma o dell'alterazione dello stato».

## Art. 14.

*(Abrogazione dell'articolo 240 del codice civile)*

1. L'articolo 240 del codice civile è abrogato.

## Art. 15.

*(Modifica dell'articolo 241 del codice civile)*

1. L'articolo 241 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 241. - *(Prova in giudizio)*. - Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo».

## Art. 16.

*(Abrogazione degli articoli 242 e 243 del codice civile)*

1. Gli articoli 242 e 243 del codice civile sono abrogati.

## Art. 17

*(Modifiche alla sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile)*

1. Alla sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è premesso il seguente articolo:

«Art. 243-bis. - *(Disconoscimento di paternità)*. - L'azione di disconoscimento della presunta paternità del marito della madre, risultante dai registri dello stato civile, può essere proposta dal marito medesimo, dalla madre e dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.

Chi esercita l'azione di cui al primo comma è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità».

## Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 244 del codice civile)*

1. I commi primo e secondo dell'articolo 244 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio o dal giorno in cui sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in tali giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza».

Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 248 del codice civile)*

1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità»;

b) il primo comma è sostituito del seguente:

«L'azione di contestazione dello stato di figlio nei casi di cui all'articolo 239 spetta a chi, in base all'atto di nascita del figlio, risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse».

Art. 20.

*(Modifica dell'articolo 249 del codice civile)*

1. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 249. - *(Reclamo dello stato di figlio)*. - L'azione per reclamare lo stato di figlio nato nel matrimonio spetta al figlio medesimo; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei dieci anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve

essere proposta contro entrambi i genitori e in loro mancanza, contro i loro eredi.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio».

Art. 21.

*(Introduzione dell'articolo 249-bis del codice civile)*

1. Dopo l'articolo 249 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 249-bis. - *(Divieto di reclamo e di contestazione dello stato di figlio formalmente accertato)*. - Salvo quanto disposto dagli articoli 234 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello risultante dall'atto di nascita o da riconoscimento o da sentenza.

Parimenti, salvo quanto disposto dagli articoli 243-bis, 263, 265 e 266, nessuno può contestare lo stato di figlio risultante dall'atto di nascita o da riconoscimento o da sentenza».

Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 250 del codice civile)*

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 250 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dell'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento».

## Art. 23.

*(Modifica dell'articolo 251 del codice civile)*

1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 251. - *(Autorizzazione al riconoscimento)*. - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto solo previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

L'autorizzazione al riconoscimento di una persona minore di età è rilasciata dal tribunale per i minorenni».

## Art. 24.

*(Modifica dell'articolo 252 del codice civile)*

1. L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 252. - *(Affidamento del figlio riconosciuto e suo inserimento nella famiglia del genitore)*. - Qualora il figlio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia acquisito il consenso dell'altro coniuge convivente. Il giudice decide previo ascolto degli altri figli che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.

Qualora il figlio sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia del genitore è subordinato al consenso dell'altro coniuge a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori la decisione è rimessa al giudice.

Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

## Art. 25.

*(Modifica all'articolo 253 del codice civile)*

1. All'articolo 253 del codice civile, le parole: «legittimo o legittimato» sono soppresse.

## Art. 26.

*(Modifica dell'articolo 254 del codice civile)*

1. L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 254. - *(Forma del riconoscimento)*. - Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con un'apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo».

## Art. 27.

*(Modifica dell'articolo 255 del codice civile)*

1. L'articolo 255 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - *(Riconoscimento di un figlio premorto)*. - Può anche aver luogo il ricono-

scimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti».

Art. 28.

*(Modifica all'articolo 258 del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il riconoscimento non produce effetti per il genitore che non l'ha compiuto».

Art. 29.

*(Abrogazione dell'articolo 261 del codice civile)*

1. L'articolo 261 del codice civile è abrogato.

Art. 30.

*(Modifica dell'articolo 262 del codice civile)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *(Cognome del figlio)* - Il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio nato fuori del matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre».

Art. 31.

*(Modifiche all'articolo 263 del codice civile)*

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 263 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione di impugnazione da parte degli altri soggetti legittimati deve essere promossa, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita».

Art. 32.

*(Modifiche all'articolo 269 del codice civile)*

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 269 del codice civile la parola: «naturale» è soppressa.

Art. 33.

*(Modifica dell'articolo 270 del codice civile)*

1. L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - *(Legittimazione attiva)*. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione di cui al primo comma, questa può essere promossa dai suoi discendenti.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai suoi discendenti».

## Art. 34.

*(Modifiche all'articolo 273 del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 273 del codice civile la parola: «naturale» è soppressa e la parola: «potestà» è sostituita dalle seguenti: «responsabilità genitoriale».

## Art. 35.

*(Modifica all'articolo 276 del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità avvenuta fuori del matrimonio deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza, nei confronti dei suoi eredi».

## Art. 36.

*(Modifica all'articolo 277 del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 277 del codice civile la parola: «naturale» è soppressa.

## Art. 37.

*(Modifica dell'articolo 278 del codice civile)*

1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 278. - *(Autorizzazione all'azione)*. - Nei casi di figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa solo previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251».

## Art. 38.

*(Modifiche all'articolo 279 del codice civile)*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 279 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti, se non è dovuto il mantenimento.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251».

## Art. 39.

*(Abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile)*

1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è abrogata.

## Art. 40.

*(Modifica dell'articolo 433 del codice civile)*

1. L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 433. - *(Persone obbligate)*. - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

Art. 41.

*(Modifica dell'articolo 436 del codice civile)*

1. L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 436. - (*Obbligo tra adottante e adottato*). - L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori biologici del medesimo».

Art. 42.

*(Modifica all'articolo 467 del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 467 del codice civile le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.

Art. 43.

*(Modifica dell'articolo 468 del codice civile)*

1. L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 468. - (*Soggetti*). - La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, del defunto e, nella linea collaterale, in favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa».

Art. 44.

*(Modifica dell'articolo 536 del codice civile)*

1. L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 536. - (*Legittimari*). - Le persone in favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

In favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli».

Art. 45.

*(Modifica dell'articolo 537 del codice civile)*

1. L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 537. - (*Riserva in favore dei figli*). - Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questo è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli».

Art. 46.

*(Modifica dell'articolo 538 del codice civile)*

1. L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 538. - (*Riserva in favore degli ascendenti*). - Se chi muore non lascia figli ma ascendenti, in favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569».

## Art. 47.

*(Modifica dell'articolo 542 del codice civile)*

1. L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 542. - (*Concorso di coniuge e figli*). – Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali».

## Art. 48.

*(Modifica dell'articolo 544 del codice civile)*

1. L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 544. - (*Concorso di ascendenti e coniuge*). – Quando chi muore non lascia figli ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto».

## Art. 49.

*(Modifica dell'articolo 565 del codice civile)*

1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 565. - (*Categorie dei successibili*). – Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

## Art. 50.

*(Modifica dell'articolo 566 del codice civile)*

1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 566. - (*Successione dei figli*). – Al padre ed alla madre succedono i figli, anche adottivi, in parti uguali.

I figli adottivi partecipano alla successione dei parenti dell'adottante, ad eccezione dei casi previsti dalla legge».

## Art. 51.

*(Abrogazione degli articoli 567, 573, 578 e 579 del codice civile)*

1. Gli articoli 567, 573, 578 e 579 del codice civile sono abrogati.

## Art. 52.

*(Modifica dell'articolo 580 del codice civile)*

1. L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Assegno successorio*). – Quando non è ammesso o non vi è stato il riconoscimento ovvero non è proponibile l'azione per la dichiarazione di paternità o di maternità al figlio spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di riserva alla quale avrebbe diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

L'assegno è posto a carico degli eredi, legatari e donatari in proporzione a quanto da essi ricevuto.

Il figlio ha diritto di ottenere su sua richiesta la capitalizzazione dell'assegno spettantegli a norma dei commi precedenti, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari».

## Art. 53.

*(Modifica dell'articolo 581 del codice civile)*

1. L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Concorso del coniuge con i figli)*. - Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi».

## Art. 54.

*(Modifiche all'articolo 582 del codice civile)*

1. Nell'articolo 582 del codice civile la parola: «legittimi», ovunque ricorre, è soppressa.

## Art. 55.

*(Modifica all'articolo 583 del codice civile)*

1. All'articolo 583 del codice civile le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.

## Art. 56.

*(Abrogazione dell'articolo 594 del codice civile)*

1. L'articolo 594 del codice civile è abrogato.

## Art. 57.

*(Modifica all'articolo 643 del codice civile)*

1. Il secondo comma dell'articolo 643 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre».

## Art. 58.

*(Modifiche all'articolo 687 del codice civile)*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento».

## Art. 59.

*(Modifica all'articolo 737 del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati».

## Art. 60.

*(Modifica all'articolo 803 del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della dona-



zione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio».

Art. 61.

*(Modifica all'articolo 804 del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 804 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio».

Art. 62.

*(Modifica all'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)*

1. Il secondo comma dell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni».

Art. 63.

*(Disposizioni transitorie)*

1. L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di de-

cadenza previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge anche quando sia riferita a figli nati prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche quando la nascita sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge relative al riconoscimento dei figli si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Il riconoscimento compiuto prima della data di entrata in vigore della presente legge fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi vigenti alla medesima data non può essere annullato se sussistevano le condizioni previste dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'autorizzazione del giudice per il riconoscimento, questa è rilasciata secondo le disposizioni della presente legge.

5. Il riconoscimento è valido anche ai fini dei diritti successori anche se esclusi con sentenza passata in giudicato. I medesimi diritti devono essere fatti valere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Relativamente ai riconoscimenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione dell'azione di impugnazione decorre dalla medesima data.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2836**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE  
THALER AUSSERHOFER

---

## Art. 1.

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avventura all'interno del matrimonio, sia nel caso sia avvenuta al di fuori di esso».

## Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole: «figlio legittimo» e «figlio naturale», ovunque ricorrono nelle disposizioni normative vigenti, si intendono rispettivamente come: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio».

2. Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 30 della Costituzione, le disposizioni vigenti in materia di filiazione si applicano senza distinzioni ai figli nati nel matrimonio e ai figli nati fuori del matrimonio.

3. I figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori del matrimonio, i figli riconosciuti e i figli adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri.

**PETIZIONE (N. 1053)**

PRESENTATA DAL SIGNOR Alessandro ROCCHI

---

Il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede nuove norme in materia di riconoscimento dei figli naturali.

**PETIZIONE (N. 1255)**

PRESENTATA DALLA SIGNORA  
Rosanna OCCHIODORO

---

La signora Rosanna Occhiodoro, di Ancona, chiede nuovi provvedimenti in materia di riconoscimento di paternità.